

DELIBERA

n° 104 del 21 dicembre 1999

Emergenza e Protezione Civile

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELL'ASSOCIAZIONE:

VISTA la Legge 28.10.1986 n° 730 recante disposizioni in materia di calamità naturali;

VISTA la Legge 24.02.1992 n° 225 che istituisce il Servizio Nazionale di Protezione Civile di cui la CRI è componente;

VISTO lo Statuto del Movimento Internazionale di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa, nonchè i "Principi e regole disciplinanti le azioni di soccorso della Croce Rossa in caso di disastro";

VISTO l'art. 25 comma 6 dello Statuto che attribuisce al Presidente Generale il compito di coordinamento;

VISTI i compiti della Croce Rossa Italiana, nell'ambito della organizzazione di protezione civile, che attengono all'espletamento di attività di previsione, prevenzione, soccorso, assistenza e ricostruzione, nel rispetto dei Principi Fondamentali e delle risoluzioni internazionali, in occasione di calamità o di situazioni di emergenza;

VISTA le Delibera n. 63 del 1 luglio 1999 del Consiglio Direttivo Nazionale;

PRESO ATTO delle indicazioni per le modifiche da apportare alla suddetta Delibera dalla Commissione Nazionale di Protezione Civile;

TENUTO CONTO dell'apposita votazione intervenuta:

DELIBERA

art. 1

Organizzazione

Per l'assolvimento dei compiti di cui all'art.1, la C.R.I. si avvale della propria organizzazione articolata territorialmente. Nelle attività di cui alla presente Ordinanza, può essere impiegato unicamente il personale volontario e dipendente in regola con le rispettive leggi e regolamenti.

Il supporto per gli interventi di emergenza verrà fornito dal S.I.E. tramite la propria organizzazione operativa.

Presso le Unità CRI l'attività di Protezione Civile è affidata, alla responsabilità del rispettivo Delegato di Protezione Civile, scelto dal Consiglio Direttivo fra i soci attivi dell'Unità CRI ed il cui nominativo dovrà essere comunicato al Comitato Centrale - Servizio per gli Interventi di Emergenza entro 30 giorni dalla nomina del Consiglio.

art.2
Il Delegato

I compiti assegnati al Delegato sono sia operativi che relativi alla fase della pianificazione delle attività necessarie alla gestione degli interventi di Protezione Civile e dell'addestramento del personale. E', inoltre, compito del Delegato, la predisposizione degli atti da sottoporre all'approvazione del Consiglio Direttivo, compreso il Piano di Protezione Civile.

In caso di urgenza, o ove incidano per attribuzioni proprie del Presidente, gli atti di cui sopra vengono sottoposti al Presidente stesso che provvede all'emanazione.

Il Delegato partecipa e rappresenta la Croce Rossa Italiana in tutte le commissioni, comitati, e strutture operative e di pianificazione istituzionalmente insediate dagli organi competenti, secondo gli ambiti territoriali di propria competenza.

art.3
Organizzazione Territoriale

Il Comitato Centrale

Il Presidente Generale o suo Delegato, avvalendosi della Commissione Nazionale per la Protezione Civile di cui al successivo art.4 e del SIE - Servizio per gli Interventi di Emergenza - determina i criteri di massima in ordine:

- a) ai programmi di previsione e prevenzione per le attività di Protezione Civile
- b) ai piani predisposti per fronteggiare le emergenze e coordinare gli interventi di soccorso
- c) all'impiego coordinato delle risorse anche finanziarie della CRI in attività di Protezione Civile.
- d) ai programmi per la formazione ed addestramento del proprio personale volontario e dipendente in materia di Protezione Civile.

Il Presidente Generale o suo Delegato assicura la direzione unitaria ed il coordinamento di tutte le strutture centrali, territoriali e di supporto nonché del personale volontario e dipendente, nelle attività di emergenza. Per tale attività si avvale della S.O.C. (Sala Operativa Centrale) di cui all'art. 8.

Il Comitato Regionale

Il Delegato alla Protezione Civile - per le funzioni ad esso assegnate dal precedente art. 2- avvalendosi della Commissione Regionale di Protezione Civile di cui al successivo art. 6 provvede:

- a) alla predisposizione del Piano di Protezione Civile Regionale (P.P.C.R.) realizzato di intesa con i Delegati alla Protezione Civile Provinciali della rispettiva provincia. I piani sono realizzati sui criteri stabiliti dal Comitato Centrale;
- b) alla verifica della realizzazione dei Piani Provinciali e Locali di Protezione Civile (P.P.C.P.- P.P.L.P.) da parte dei Comitati Provinciali e Locali da armonizzarsi nell'ambito della eventuale pianificazione regionale.
- c) ai programmi per la formazione ed addestramento del personale volontario e dipendente in materia di Protezione Civile in ambito regionale in armonia con la programmazione nazionale.
- d) ad assicurare la presenza della CRI in tutte le strutture ed organismi regionali, previsti dalla Legge 225 del 24 febbraio 1992 e successive leggi regionali.
- e) al coordinamento delle risorse e strutture della CRI in ambito regionale da impiegarsi in attività di Protezione Civile secondo le indicazioni stabilite dal Comitato Centrale. Per tale attività si può avvalere della S.O.R. (Sala Operativa Regionale) di cui al successivo Art.8.

Il Comitato Provinciale

Il Delegato alla Protezione Civile - per le funzioni ad esso assegnate dal precedente art. 2- avvalendosi anche della Commissione Provinciale di Protezione Civile, provvede:

- a) alla predisposizione del Piano di Protezione Civile Provinciale (P.P.C.P.) realizzato di intesa con i Comitati Locali della rispettiva provincia. I Piani sono realizzati sui criteri stabiliti dal Comitato Centrale

- b) a far inserire il P.P.C.P. ed i suoi successivi aggiornamenti nel Piano di Protezione Civile della Prefettura competente.
- c) ad assicurare la presenza della CRI in tutte le strutture ed organismi provinciali, previsti dalla Legge 225 del 24 febbraio 1992.
- d) ad assicurare la formazione e la preparazione del proprio personale volontario e dipendente in materia di Protezione Civile, in relazione ai programmi stabiliti dalla Commissione Regionale di Protezione Civile.
- e) ad attivare e coordinare gli interventi necessari, al verificarsi dell'emergenza, con la massima tempestività e con ogni possibile capillarità attraverso l'impiego delle energie disponibili delle Unità direttamente interessate. Per tale attività si avvale della S.O.P. (Sala Operativa Provinciale) di cui al successivo art.8.

Il Piano di Protezione Civile Provinciale dovrà essere integrato dai piani di Protezione Civile locali e dovrà contenere gli estremi delle Delibere di tutti i Comuni Locali che vi contribuiscono tramite l'impiego di personale, mezzi ed attrezzature distoglibili dagli impieghi ordinari. Il Piano dovrà essere trasmesso al Comitato Regionale competente ed al Comitato Centrale - Servizio per gli Interventi di Emergenza.

Il Comitato Locale

Il Delegato alla Protezione Civile - per le funzioni ad esso assegnate dal precedente art. 2- avvalendosi anche della Commissione Locale di Protezione Civile , provvede:

- a) alla predisposizione del Piano di Protezione Civile Locale (P.P.C.L.) I Piani sono realizzati sui criteri stabiliti dal Comitato Centrale - SIE.
- b) a far inserire il P.P.C.L. ed i suoi successivi aggiornamenti nei Piani di Protezione Civile Comunali.
- c) ad assicurare la presenza della CRI in tutte le strutture ed organismi provinciali, previsti dalla Legge 225 del 24 febbraio 1992.
- d) ad assicurare la formazione e la preparazione del proprio personale volontario e dipendente in materia di Protezione Civile, in relazione ai programmi stabiliti dalla Commissione Regionale di Protezione Civile.
- e) ad estrinsecare gli interventi necessari, al verificarsi dell'emergenza, con la massima tempestività e con ogni possibile capillarità attraverso l'impiego delle energie disponibili delle Unità direttamente interessate. Per tale attività si può anche avvalere della S.O.L. (Sala Operativa Locale) qualora costituita (successivo art.8).

Il Piano di Protezione Civile Locale dovrà essere determinato dal Responsabile locale, su proposta del rispettivo Delegato locale alla Protezione Civile e trasmesso al Comitato Provinciale territorialmente competente ed al Comitato Regionale

In caso di attività di Protezione Civile in cui il Comitato Locale impegni parte o tutta la struttura di Protezione Civile, lo stesso dovrà darne tempestiva comunicazione al Comitato Provinciale competente ed al Comitato Centrale – S.I.E.

art.4

Coordinamento territoriale dell'emergenza

Ferma restando la competenza territoriale prevista dallo Statuto, in caso di emergenza che coinvolga più Comuni della stessa provincia, il Coordinamento è devoluto al Comitato Provinciale competente per territorio.

In caso di emergenza che coinvolga più province della stessa regione, qualora siano impiegate le sole risorse regionali, il Coordinamento è devoluto Delegato Regionale alla Protezione Civile.

In tutti gli altri casi, il coordinamento è stabilito dal Presidente Generale, con apposito atto, che provvederà a nominare un Coordinatore Operativo dell'emergenza affiancato da un Funzionario Delegato per la competenza amministrativa.

art.5

Commissione Nazionale per la Protezione Civile

La Commissione Nazionale per la Protezione Civile è organo consultivo, propositivo e di programmazione per tutte le attività di Protezione Civile della CRI.

La Commissione fornisce le indicazioni necessarie per la definizione di tutte le esigenze, anche quelle di carattere finanziario, in materia di Protezione Civile.

La Commissione presieduta dal Presidente Generale o da un suo Delegato è composta: dal Direttore Generale, dai dirigenti del SIE, che ne cura anche la segreteria, SAI, SASA, SAS o loro incaricati, dai rappresentanti di tutte le componenti volontarie, dai Delegati Regionali alla Protezione Civile.

In relazione agli argomenti da trattare la Commissione ha facoltà di far partecipare alle proprie riunioni, rappresentanti di altri servizi della CRI o esperti in materia anche esterni.

La Commissione Nazionale è costituita con apposita deliberazione del Consiglio Direttivo Nazionale.

art.6

Commissione Regionale per la Protezione Civile

La Commissione Regionale per la Protezione Civile è organo consultivo e di programmazione per le attività di Protezione Civile di competenza dei Comitati Regionali.

La Commissione Regionale presieduta dal Delegato Regionale alla Protezione Civile è composta da: i Delegati Provinciali alla Protezione Civile della regione, dal Direttore del Comitato Regionale e dai Rappresentanti Regionali di tutte le componenti volontarie operanti sul territorio

In relazione agli argomenti da trattare la Commissione Regionale può chiamare a partecipare alle proprie riunioni esperti in materia anche esterni alla CRI.

La Commissione fornisce le indicazioni necessarie per la definizione di tutte le esigenze, anche quelle di carattere finanziario, in materia di Protezione Civile.

Tutti i lavori della Commissione Regionale devono essere trasmessi per alla Commissione Nazionale per la Protezione Civile.

art.7

Commissione Provinciale e Locale per la Protezione Civile

La Commissione Provinciale per la Protezione Civile è organo consultivo e di programmazione per le attività di Protezione Civile di competenza dei Comitati Provinciali

La Commissione presieduta dal Delegato Provinciale alla Protezione Civile è composta: dai Delegati di Protezione Civile dei Comitati Locali interessanti il territorio provinciale, dal Direttore del Comitato Provinciale e dai rappresentanti provinciali di tutte le componenti volontarie operanti sul territorio.

In relazione agli argomenti da trattare la Commissione Provinciale può chiamare a partecipare alle proprie riunioni esperti in materia anche esterni alla CRI.

La Commissione fornisce le indicazioni necessarie per la definizione di tutte le esigenze, anche quelle di carattere finanziario, in materia di Protezione Civile.

Tutti i lavori della Commissione Provinciale devono essere trasmessi alla Commissione Regionale per la Protezione Civile.

Laddove se ne riscontri la necessità, anche per numero elevato di Delegazioni esistenti sul territorio di competenza o per particolare necessità di Protezione Civile, può essere costituita presso i Comitati Locali, la Commissione Locale di Protezione Civile, con analoghe funzioni e composizione di quella Provinciale.

art.8

Sala Operativa Centrale

Per l'attuazione dei compiti di Protezione Civile, presso il Comitato Centrale è istituita la S.O.C. - Sala Operativa Centrale – funzionante h24 per tutti i periodi dell'anno.

In attività di emergenza tramite la Sala Operativa Centrale sono coordinati gli interventi di tutte le strutture della CRI per le attività di Protezione Civile.

Con apposito provvedimento verranno disciplinate la struttura e la composizione della S.O.C.

Analogamente alla S.O.C. - Sala Operativa Centrale - vengono istituite la S.O.R. - Sala Operativa Regionale -, S.O.P. - Sala Operativa Provinciale - costituite rispettivamente con apposito provvedimento dei Comitati Regionali e Provinciali che ne determinano la struttura e la composizione.

I Comitati Regionali e Provinciali potranno avvalersi, in via ordinaria, anche delle sale operative e recapiti di reperibilità h24 delle strutture civili e militari CRI già esistenti.

In casi di evidente necessità sia per dimensione territoriale che per esigenze di Protezione Civile può essere istituita presso i Comitati Locali la S.O.L. - Sala Operativa Locale - in analogia alle altre sale operative.

art.9

Norme Finanziarie

Su proposta da formularsi a cura della Commissione Nazionale per la Protezione Civile, il Consiglio Direttivo delibera, per ogni esercizio finanziario del bilancio di Previsione del Comitato Centrale, di iscrivere in appositi capitoli di spesa, stanziamenti necessari per l'espletamento delle attività di Protezione Civile, ivi compresi acquisti in conto capitale.

I versamenti di fondi da parte di Enti o di privati, erogati per l'espletamento delle attività di Protezione Civile, con esclusione di quelli derivanti da appello e sottoscrizione in caso di calamità nazionale confluiscono, a seguito di apposita delibera del Consiglio Direttivo, alle entrate dei bilanci dei Comitati Regionali, Provinciali e Locali, per la ripartizione nei rispettivi capitoli di spesa.

art.10

Norme transitorie e finali

I Comitati Provinciali dovranno predisporre e deliberare il Piano di Protezione Civile entro 120 giorni dall'approvazione della presente Delibera.

I Piani locali, Provinciali, Regionali e Nazionali devono essere aggiornati entro il 30 giugno di ogni anno, ed ogni qualvolta se ne verifichi la necessità.

art.11

Abrogazione delle norme incompatibili

Sono abrogate tutte le disposizioni non compatibili con la presente Delibera.

IL SEGRETARIO
(Dr. Mario ACCIAIOLI)

IL PRESIDENTE GENERALE
(Mariapia GARAVAGLIA)